



ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE

PACIOLO-D'ANNUNZIO

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

ALLEGATO 7 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Regolamento Didattica Digitale Integrata

I.I.S.S. "PACIOLO-D'ANNUNZIO"

PRIS00300G

Testo aggiornato sulla base delle disposizioni normative vigenti

IN VIGORE DAL 31/08/2020 (delibera del Consiglio di Istituto n. 71)

Assunzione come allegato del Regolamento di Istituto approvata nella seduta del Collegio docenti ordinario del 05/03/2026 con delibera n. 21

Assunzione come allegato del Regolamento di Istituto approvata nella seduta del Consiglio di Istituto del 10/03/2026 con delibera n. 64



Premessa

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio d'Istituto il 31 agosto 2020 ad integrazione del Regolamento d'Istituto, è adottato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante *"Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39"*.

La didattica digitale integrata (DDI), da intendersi come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché in caso di sospensione delle attività didattiche per motivi di emergenza.

La DDI, secondo le modalità adottate dall'Istituto in un equilibrato bilanciamento tra attività in fruizione sincrona (lezioni in videoconferenza) e asincrona (attraverso l'utilizzo di materiali didattici e multimediali in condivisione in apposita piattaforma), mira a garantire il successo formativo e la continuità dell'azione educativo-didattica, nella realizzazione del diritto allo studio.

Art. 1

La partecipazione alle attività didattiche in DDI definite dall'Istituto è obbligatoria. Le lezioni in video conferenza si svolgono secondo l'orario settimanale predisposto dall'Istituto nel rispetto del PTOF.

Eventuali impedimenti alla regolare partecipazione alle lezioni dovuti a difficoltà di connessione o disponibilità di strumentazione adeguata dovranno essere segnalati tempestivamente dalle famiglie al docente coordinatore di classe.

Art. 2

Il docente organizza una sessione in videoconferenza accedendo con le credenziali personali alla GSuite dell'Istituto e invita gli studenti tramite l'account d'Istituto loro assegnato; lo studente accede al link fornito dal docente per partecipare alla lezione.

Sono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti invitati e i docenti. Ogni altra terza persona non è autorizzata ad assistere o intervenire, salvo eccezioni concordate con il Dirigente.

Gli studenti devono accedere alle lezioni online con puntualità, indossando un abbigliamento consono e avendo cura di preparare per tempo il materiale necessario all'attività, ed entrano nella classe virtuale tramite il proprio account d'Istituto con la videocamera attiva e con i microfoni disattivati. Non è consentito l'utilizzo in contemporanea di altri dispositivi.

Gli studenti sono chiamati a rispondere se interpellati dall'insegnante, oppure possono intervenire dopo aver chiesto la parola.

È consentito spegnere la videocamera solo se autorizzati dal docente: la medesima va prontamente riattivata su richiesta dell'insegnante o su disposizione dell'Istituto per consentire di fare l'appello, monitorare la lezione e attivare il necessario dialogo educativo con lo studente e con il gruppo classe.

Nello svolgimento di prove di valutazione (scritte e orali) non è ammesso tenere la videocamera disattivata o comunque disattendere in modo sistematico alle disposizioni impartite dall'insegnante, pena l'annullamento della prova stessa.

Art. 3

È severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le video-lezioni: solo il docente è il moderatore della piattaforma e nessun altro soggetto è autorizzato ad intervenire o interrompere le attività senza autorizzazione del docente.

Art. 4

L'insegnante all'inizio della lezione firma il registro elettronico e verifica mediante appello la presenza degli alunni, annotando le assenze sul registro di classe. In qualsiasi momento lo ritenga opportuno, il docente potrà verificare la presenza a distanza dello studente attraverso chiamata e/o richiesta di attivazione della videocamera se non accesa.

Le assenze durante la DDI hanno lo stesso significato di quelle che si verificano durante la regolare attività didattica, ai sensi del Regolamento d'Istituto. In caso di ricorrenti problemi nel collegamento audio-video, tali da pregiudicare lo svolgimento dell'attività didattica (e in particolare delle prove di valutazione), è necessaria una segnalazione scritta da parte del genitore anche in caso di studenti maggiorenni.

Art. 5

È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di video-lezioni con qualsiasi finalità se non dietro autorizzazione espressa dal docente, in particolare per distorcere il messaggio della lezione e/o in modalità che siano lesive della dignità delle persone. È severamente vietato violare la privacy degli utenti o utilizzare i canali di comunicazione dell'Istituto inviare materiale non didattico.

Art. 6

Alla fine della lezione e comunque entro il termine della mattina, l'insegnante annota nel registro elettronico gli argomenti svolti e i compiti assegnati.

Art. 7

Eventuali documenti da condividere con gli studenti potranno essere caricati nell'apposita area "Didattica" del registro elettronico o nella piattaforma Classroom (in quest'ultimo caso sarà opportuno riportare un sintetico riferimento anche nel registro elettronico). I documenti condivisi dovranno essere in formato accessibile da qualsiasi dispositivo fisso o mobile (PC, notebook, smartphone, tablet, ecc.) indipendentemente dal sistema operativo adottato (Windows, IOS, Android, ecc.). Potrà essere chiesto agli studenti di caricare a loro volta i lavori svolti attraverso l'area di riferimento, rispettando le scadenze per i compiti assegnati indicate in Classroom e/o nel registro elettronico.

Art. 8

È vietata la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle persone. L'autore della divulgazione può incorrere in sanzioni penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, ma anche quando, pur ricorrendo

quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito di Istituto e ogni componente ha il dovere di prenderne visione. Eventuali sanzioni saranno irrogate ai sensi del vigente Regolamento di Disciplina. La pubblicazione sul Sito ha valore di pubblicità legale.